

COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona

Settore Edilizia Privata - Urbanistica

Ordinanza n. 08 del 23 MAR 2015

Prot. n. 4875 23 MAR 2015

Al Curatore Fallimentare Edilmarche s.r.l.
Dott.ssa Donatella Tarsi
Corso Mazzini n. 83
60131 - Ancona
PEC: 95.2014ancona@pecfallimenti.it

e p.c.

Alla Polizia Locale
SEDE

Alla Prefettura di Ancona
Piazza del Plebiscito
60121 Ancona
PEC: protocollo.prefan@pec.interno.it

IL SINDACO

VISTA la nota pervenuta in data 03/03/2015 prot. 3611 nella quale si segnalava che una mura di contenimento posta a confine tra le proprietà dei Sig. Guzzini Renzo, Guzzini Nicoletta e Guzzini Roberto residenti in Via Di Vittorio n. 2 (N.C.E.U. foglio 19, mapp. 260) e la proprietà EDILMARCHE (C.T. foglio 19 mapp. 343) mostra fessurazioni e cedimenti atti a creare una situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

EFFETTUATO un sopralluogo in data 03/03/2015 da questo Settore nella quale si constatava l'effettiva presenza di numerose fessurazioni verticali con uno "spanciamento" nella zona centrale della mura;

VISTA la nota prot. 3920 del 10/03/2015 con la quale si chiedeva ai Sigg.ri Guzzini una verifica della stabilità della mura, ipotizzando che la stessa fosse di loro proprietà in quanto conteneva il proprio terreno;

CONSIDERATO che in data 17/03/2015 prot. 4573 del 20/03/2015 i Sigg.ri Guzzini comunicavano che la mura non era di loro proprietà e quindi non presentavano nessuna idoneità statica della stessa;

PRESO ATTO che questo Ente non può verificare ed accertare i confini tra le proprietà private, rimanendo una questione prettamente di natura civilistica;

RITENUTO in ogni caso urgente e necessario chiudere l'accesso carrabile e pedonale in Via Di Vittorio n. 4 al fine di non rendere l'area liberamente accessibile al pubblico come risulta attualmente;

RILEVATO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, che sussistono i presupposti per emettere ordinanza contingibile ed urgente, al fine di eliminare le condizioni di pericolo e garantire la pubblica e privata incolumità;

VISTO l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare il comma 4 che prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

- Al Responsabile del IV Settore di provvedere l'immediata chiusura della strada di accesso privata in Via Di Vittorio n. 4 attualmente a libera circolazione pubblica, mediante l'apposizione di idonea segnaletica, da effettuare entro martedì 24 marzo 2015 da parte del personale di questo Ente;

- Al curatore fallimentare della Ditta Edilmarche - Dott.ssa Donatella Tarsi - di provvedere entro **TRENTA GIORNI** dal ricevimento della presente alla chiusura totale dell'accesso pedonale e carrabile sito in Via Di Vittorio n. 4 da entrambi i lati di accesso, come meglio indicato nell'elaborato grafico allegato (IN ROSSO), mediante paletti in ferro e recinzione metallica di altezza minima di 1,50 metri;

- Il curatore dovrà eseguire le operazioni mediante impresa abilitata, comunicando l'inizio dei lavori almeno due giorni prima delle operazioni ed al termine dovrà provvedersi a produrre apposita dichiarazione di fine lavori da parte del curatore e dell'impresa;

DISPONE

- che la presente ordinanza venga notificata ai responsabili sopra identificati;

- che la presente ordinanza costituisce e sostituisce l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori come sopra indicati;



- che almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori vengano avvisati anche mediante fax (0717829319) sia l'Ufficio Tecnico Comunale che la Polizia Locale, con l'indicazione della Ditta esecutrice dei lavori;

La Polizia Locale è tenuta alla verifica circa l'ottemperanza della presente Ordinanza.

RAMMENTA

- la Curatela dovrà provvedere alla corretta manutenzione della recinzione da realizzare, fino a che non sarà messa in sicurezza la mura di contenimento.

- che in caso di inottemperanza alla presente Ordinanza, senza necessità di ulteriori avvisi sarà data immediata comunicazione alla Prefettura di Ancona ed all'Autorità Giudiziaria c/o il Tribunale di Ancona per l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 650 del c.p..

- che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei proprietari, i quali ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;

- che decorsi trenta giorni dalla notifica della presente ordinanza, e senza ulteriori avvisi, i lavori verranno effettuati dall'Amministrazione Comunale addebitandoVi le relative spese.

Distinti saluti



Ai sensi comma 4 articolo 3 Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., si comunica che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della presente ordinanza.

